

N. C.P. 15/2019 Sovraindebitamenti
REP: 52/2019



TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Giudice dott. Franco Pastorelli,

vista la domanda di liquidazione ex art. 14-ter l. 3/2012 presentata da **VOTO SILVANA**,
letti gli atti,

ritenuta la propria competenza ex art. 9, comma 1,

osserva:

- Il soggetto richiedente è persona fisica in stato di sovraindebitamento ex art. 6, co. 2 L. 3/2012 e la domanda appare fornita del corredo documentale di cui all'art. 9 commi 2 e 3 e dell'inventario ex art. 14-ter comma 3;
- è stata allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi (dott. Andrea Mancini) contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore (persona fisica) nell'assumere volontariamente le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore (persona fisica) di adempiere le obbligazioni assunte, il resoconto della solvibilità del debitore (persona fisica) negli ultimi cinque anni; l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; il giudizio positivamente espresso sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- la relazione dell'OCC è completa, esaustiva e contiene elementi utili in relazione all'istituto di cui all'art. 14-terdecies;
- non si ravvisano atti di frode compiuti nel quinquennio antecedente, né condizioni di inammissibilità ex art. 7, c. 2 lett. A e B;
- ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione e provvedere ai sensi dell'art. 14-quinquies, co.2, con nomina del liquidatore in persona di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267.

P.Q.M.

Il giudice, visti gli artt. 14-ter e 14-quinquies l. 3/2012 dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di **Voto Silvana**, nata a Salerno il 13.8.1972, residente in Livorno via delle Pianacce n. 76/A.

- a) nomina liquidatore il dott. Andrea Mancini;



- b) dispone che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore fino all'emanazione del provvedimento di chiusura della procedura in quanto il provvedimento di omologazione non è previsto per la procedura di liquidazione (cfr. Trib Verona 07 Luglio 2016) e così, pertanto, dovendo interpretarsi il disposto dell'art 14 *quinquies* comma 2 lett. b) della citata legge;
- c) dispone che la domanda (ad eccezione delle prime cinque righe della pagina 2), la relazione particolareggiata del dott. Mancini a cui la ricorrente fa riferimento integrale e che dunque costituisce parte integrante del ricorso, che in difetto sarebbe nullo (ad eccezione del secondo, dell'undicesimo periodo e della ultima frase del periodo 12 da "pagamento" a "questo" del paragrafo 3, nonché il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Livorno;
- d) ordina la trascrizione del decreto nei modi di legge a cura del liquidatore;
- e) ordina la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- f) fissa i limiti di cui all'art 14-ter, comma 5, lettera b), escludendo dalla liquidazione, oltre i beni di cui all'art. 14-ter comma 6, la liquidità derivante dall'esercizio di lavoro dipendente della resistente in quanto necessaria al mantenimento suo e dei figli, e sommata all'assegno di mantenimento posto a carico del marito per il mantenimento dei figli, vicina alla soglia di povertà assoluta per una famiglia di caratteristiche di quella della ricorrente, come emergente da un riscontro sito ufficiale dell'ISTAT;
- g) dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi l'OCC ed il Giudice sull'attività liquidativa svolta.

Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Si comunichi.

Livorno, 19 luglio 2019

IL GIUDICE
dott. Franco Pastorelli

